

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5319 del 30/09/2024
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME PO IN LOCALITA' SOARZA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC). RICHIEDENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA. PRATICA: DG24T0110.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5537 del 30/09/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con nota assunta al prot. n. PG/2024/126153 del 9/07/2024 l'Agenzia Interregionale per il

fiume Po ha rilasciato il parere idraulico sul progetto esecutivo relativo al nuovo impianto di sollevamento in località Chiavica di Soarza nel Comune di Villanova sull'Arda sull'argine maestro del Fiume Po (PC) presentato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

– l'intervento in progetto si prefigge di ottimizzare lo scolo del sistema irriguo delle Acque Basse nel fiume Po, attualmente impossibilitato nei periodi in cui manifestano eventi di piena di Po attraverso il rispetto dei criteri fondamentali assunti a base della progettazione, rispettando il principio di costruire le nuove opere solo laddove strettamente necessario e mantenere attivi (per quanto possibile) i manufatti esistenti, migliorandone la loro funzionalità;

PRESO ATTO:

– della domanda registrata al prot. n. PG/2024/148728 del 13/08/2024 con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, con sede legale nel Comune di Piacenza (PC), ha richiesto, in relazione al suddetto progetto, la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico in località Soarza del Comune di Villanova sull'Arda (PC), in destra idraulica del fiume Po, in corrispondenza della Chiavica di Soarza sul Colatore Fontana, a scavalco dell'argine Maestro del fiume Po (codice procedimento DG24T0110), con le seguenti caratteristiche:

1. Area demaniale ubicata al foglio 8 parte mappale 47 del Comune di Villanova sull'Arda (PC) utilizzata per attraversamento con n. 4 tubazioni ciascuna di lunghezza di m 33,23 e diametro di mm 1720;

2. Area demaniale ubicata al foglio 8 fronte mappale 53 del Comune di Villanova sull'Arda (PC) occupata da una porzione vasca di restituzione e da rivestimento della parte di alveo del colatore Fontana per mezzo di massi ciclopici, per un'estensione complessiva pari a mq 530;

– della comunicazione assunta al prot. n. PG/2024/153820 del 26/08/2024, con cui il Consorzio, ad integrazione dell'istanza presentata il 13/08/2024, ha precisato che la realizzazione delle opere non comporta occupazione temporanea di aree demaniali per cantierizzazione;

– della nota acquisita al prot. n. PG/2024/0157506 del 02/09/2024 con cui l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, a seguito della richiesta di Arpae prot. n. PG/2024/0149069 del 13/08/2024, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale collegata al nuovo impianto di sollevamento in località Soarza nel comune di Villanova sull’Arda (PC), confermando integralmente il nulla osta idraulico positivo (con prescrizioni) già emesso e registrato al prot. n. 19473/2024 in data 08/07/2024 e acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/126153 del 09/07/2024;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 276 del 28/08/2024, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO del nulla osta sopracitato rilasciato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- sono state corrisposte le spese istruttorie;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l’esenzione dal canone per l’occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all’esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;
- è stata versata a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.789,71 in data 19/09/2024;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione cod. pratica DG24T0110;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico in località Soarza del Comune di Villanova sull'Arda (PC), in destra idraulica del fiume Po, in corrispondenza della Chiavica di Soarza sul Colatore Fontana, a scavalco dell'argine Maestro del fiume Po (codice procedimento DG24T0110), aventi le seguenti caratteristiche:

1. Area demaniale ubicata al foglio 8 parte mappale 47 del Comune di Villanova sull'Arda (PC) utilizzata per attraversamento con n. 4 tubazioni ciascuna di lunghezza di m 33,23 e diametro di mm 1720;

2. Area demaniale ubicata al foglio 8 fronte mappale 53 del Comune di Villanova sull'Arda (PC) occupata da una porzione vasca di restituzione e da rivestimento della parte di alveo del colatore Fontana per mezzo di massi ciclopici, per un'estensione complessiva pari a mq 530;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2042;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/09/2024 (PG/2024/172182 del 25/09/2024);

4. di dare atto che la presente occupazione occupazione beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 173/2014;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 1.789,71;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Lovo e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335 (cod. pratica DG24T0110).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Le aree demaniali oggetto di concessione sono ubicate in località Soarza del Comune di Villanova sull'Arda (PC), in destra idraulica del fiume Po, in corrispondenza della Chiavica di Soarza sul Colatore Fontana, a scavalco dell'argine Maestro del fiume Po ed hanno le seguenti caratteristiche:

1. Area demaniale ubicata al foglio 8 parte mappale 47 del Comune di Villanova sull'Arda (PC) utilizzata per attraversamento con n. 4 tubazioni ciascuna di lunghezza di m 33,23 e diametro di mm 1720;

2. Area demaniale ubicata al foglio 8 fronte mappale 53 del Comune di Villanova sull'Arda (PC) occupata da una porzione vasca di restituzione e da rivestimento della parte di alveo del colatore Fontana per mezzo di massi ciclopici, per un'estensione complessiva pari a mq 530.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

La presente occupazione beneficia dell'esenzione del pagamento del canone ai sensi della D.G.R. n. 173/2014.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.789,71 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2042.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà

al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico registrato al prot. n. 19473/2024 in data 08/07/2024 e acquisito al prot. Arpa n. PG/2024/126153 del 09/07/2024.

“Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente parere idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;

2. il parere favorevole è accordato nei soli riguardi idraulici e di tutela delle opere idrauliche, esclusivamente per le aree demaniali, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano, significando che il richiedente è tenuto a richiedere, altresì, anche l'assenso dei soggetti proprietari delle aree private su cui ricadono puntualmente tali interventi;

3. il presente parere è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati, che diventano parte integrante del presente Parere anche se materialmente non allegati;

4. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni, dovrà

essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato al richiedente;

5. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi;

6. il personale di questo Ufficio dovrà provvedere ai controlli tecnico idraulici nel merito della presente autorizzazione, pertanto, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante l'intero periodo di durata dei lavori.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. prescrizioni tecniche:

a) il rivestimento in massi del fondo del canale di scarico dovrà essere ampliato rispetto a quanto previsto in progetto, al fine di impedire che la portata sollevata dall'impianto possa ingenerare, sia in caso di funzionamento in piena (quindi in condizioni di golena già allagata), che in caso di sollevamenti di prova (quindi in condizioni di golena non invasata), erosioni e scoscendimenti del piano golenale, data la prossimità dell'argine maestro;

b) al fine di consentire il controllo dell'argine maestro ai fini istituzionali di competenza della scrivente agenzia di Polizia Idraulica e Servizio di Piena, si chiede di cercare di garantire, durante la maggior parte possibile del cantiere, una pista di servizio che colleghi monte e valle dell'attraversamento;

c) dovrà essere garantita la continuità fra il diaframma in jet-grouting lamellare previsto in

progetto in sommità arginale e quello già realizzato da AIPo nel corso dell'esecuzione dei lavori classificati PC-E-810;

d) considerato che il progetto prevede la necessità di predisporre sia delle opere provvisorie caratterizzate dall'infissione di palancole e dal loro successivo recupero, nonché dalla realizzazione della diaframmatura arginale (con metodologia jetting), e considerato che l'infissione e/o la realizzazione di questi apprestamenti provvisori e definitivi potrebbe creare potenziale nocuo allo status di equilibrio strutturale e meccanico degli apparati di manovra del limitrofo importante manufatto regolatore (Chiavica di Soarza), si prescrive a codesto Consorzio di Bonifica di, preliminarmente all'inizio delle lavorazioni medesime, provvedere ad installare a proprie cure e spese un idoneo sistema di monitoraggio in locale e da remoto, atto alla valutazione in tempo reale di eventuali spostamenti differenziali del manufatto in parola e/o aggravamenti del quadro fessurativo; in alternativa all'installazione di un sistema di sensoristica ex-novo potrà essere preso in carico e rimesso in funzione ed eventualmente integrato quello predisposto durante il cantiere AIPo PC-E-810.

Nella fattispecie lo scrivente rimane a disposizione, nelle more delle libere scelte del proponente, per eventuali trasferimenti di know-how circa la consistenza ed il funzionamento dei sensori installati;

e) prima dell'inizio dei lavori dovrà predisporre, in contraddittorio, con relativa verbalizzazione, lo stato di conservazione e buon funzionamento dell'apparato strutturale della Chiavica di Soarza, in ordine allo status quo ante operam anche sulla base delle rilevazioni strumentali ricavabili dal sistema di monitoraggio di cui al punto precedente, significando pertanto che qualsiasi riscontrato malfunzionamento/danneggiamento degli apparati della chiavica di Soarza, saranno ritenuti a carico del soggetto proponente esecutore delle opere in argomento;

f) vista la vigente convenzione fra AIPo e Consorzio di Bonifica di Piacenza in merito alla gestione dei manufatti chiavicali ricadenti nel Presidio Territoriale Idraulico AIPo di Piacenza,

ricomprensente la manutenzione e la manovra in caso di piena, anche della limitrofa chiavica di Soarza, in ottica di ottimizzazione della funzionalità dell'impianto stesso, si chiede di prevedere, durante l'esecuzione dei lavori in argomento, la creazione di un cavidotto che possa consentire, in un secondo momento, di portare l'alimentazione elettrica fino alla chiavica (ad oggi operante attraverso un gruppo elettrogeno);

g) ove non diversamente possibile, il transito dei mezzi d'opera potrà avvenire sulla sommità arginale esclusivamente a partire dall'intersezione con via Po e fine alla chiavica di Soarza; nella fattispecie dovrà essere redatto in contraddittorio un verbale di stato di consistenza ante operam del manufatto, significando che a fine lavori (e in corso d'opera, in caso di importanti dissesti) dovrà essere ripristinato lo stato iniziale dei luoghi e di conservazione del manufatto;

3. il richiedente Consorzio di Bonifica di Piacenza, si impegna a:

- presentare a questo Ufficio un cronoprogramma di massima contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori. Le eventuali difformità del cronoprogramma comunicato dovranno essere comunicate a questo Ufficio con congruo anticipo al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite;

- ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere, oltre a quanto qui autorizzato, che modifichino la morfologia del terreno, o allontanare materiale dalle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando

l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

- provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;

4. il Consorzio è tenuto al controllo del buono stato di conservazione ed esercizio di tutti i manufatti dell'impianto di derivazione ed alla verifica puntuale degli stessi, anche per mezzo di opportune prove di carico, mirata ad evitare qualsiasi condizione che possa creare pregiudizio al buon regime idraulico;

5. il Consorzio è tenuto a ripristinare a regola d'arte ed a proprie cure e spese, le sponde, le opere e le pertinenze idrauliche adiacenti e/o interferenti con i manufatti esistenti ogni qualvolta vengano a determinarsi condizioni di dissesto tali da costituire pregiudizio al buon regime idraulico. Tali operazioni dovranno essere realizzate, qualora necessarie, anche su richiesta/indicazione dell'Autorità Idraulica, presso qualsiasi opera e luogo;

6. il Richiedente è tenuto alla periodica manutenzione ordinaria delle parti di arginatura sottese all'impianto di sollevamento, con particolare riguardo alla manutenzione del verde che dovrà essere estesa almeno per 10 metri a monte e valle dell'attraversamento oltre l'ingombro dei manufatti, da campagna a golena, anche al fine di sollevare lo scrivente da responsabilità verso eventuali ipotetici danneggiamenti in occasione degli interventi manutentori di propria competenza;

7. in dipendenza di eventuali lavori di pubblico interesse di modifica, integrazione o nuova costruzione di opere idrauliche che interferiscono con uno o più manufatti dell'impianto di derivazione, il Consorzio è obbligato a consentire la realizzazione delle opere in questione in adiacenza, addossamento, e/o interferenza con i manufatti consortili stessi, senza porre ostacoli e senza richiedere compensi o indennizzi, ma offrendo ogni utile e opportuna collaborazione per la

risoluzione tecnica ed amministrativa di problematiche di qualsiasi genere. In tale obbligo sono compresi tutti gli eventuali oneri, a carico del Consorzio stesso, per l'adeguamento delle strutture consortili al nuovo assetto imposto dall'Autorità Idraulica;

8. il richiedente è tenuto, tramite il proprio personale, a presidiare e salvaguardare l'incolumità dell'arginatura maestra ricompresa nell'area di cantiere al fine di evitare danni che potrebbero derivare a causa dei mezzi d'opera;

9. durante le fasi di allertamento regionale per rischio idraulico ed in funzione del livello di attenzione da questi atteso, e in base all'evolversi dei fenomeni di piena, sia durante il corso dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto, codesto richiedente dovrà farsi carico, di concerto con lo scrivente Ufficio, dell'attivazione di turni di guardia di 24h al fine del monitoraggio delle arginature interessate dal sollevamento;

10. è in carico al richiedente, in fase di realizzazione delle attività autorizzate e per tutta la loro durata, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona interessata dall'esecuzione dei lavori, che dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con cartelli provvisori;

11. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono anche all'interno delle fasce A e C del PTCP, il Richiedente e le Aziende esecutrici sono obbligate a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il Richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

12. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo

esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;

13. in considerazione che le aree interessate dai lavori ricadono in ambito fluviale, in parte appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico, il proponente, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a valutare con la struttura ARPAE-SAC della Regione Emilia-Romagna, che legge per conoscenza, se occorre porre in essere eventuale Atto di Concessione d'uso sulla base delle lavorazioni e dell'esercizio propri del presente Parere Idraulico;

14. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche e demaniali lungo il tratto oggetto dei lavori al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937;

15. in caso di attivazione del servizio di piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei territori oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

16. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

17. il Richiedente Consorzio di Bonifica, con congruo anticipo rispetto al concreto inizio dei lavori, dovrà predisporre e fornire adeguata documentazione tecnica afferente al Piano di Cantierizzazione dei lavori, che espliciti in modo cronologico le varie fasi di apprestamento sia delle opere di incantieramento sia delle opere provvisorie; nella fattispecie nella redazione dello stesso dovranno essere debitamente considerati i seguenti oneri:

- l'accesso e l'uso del cantiere dovranno avvenire sotto la sorveglianza continua del richiedente;

- per tutta la durata dei lavori dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del richiedente apposita segnaletica volta a limitare l'accesso alle aree di cantiere ai soli mezzi autorizzati;
- in corrispondenza del cantiere dovranno essere posti regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo anche eventuali allarmi sonori;
- nella fase di rimozione delle opere provvisoriale e/o decantieramento il proponente è tenuto ad avvisare con congruo anticipo lo scrivente Ufficio, al fine della valutazione congiunta e verbalizzata dello stato di conservazione e buon funzionamento degli apparati della Chiavica di Soarza;
- è del richiedente la responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;

18. al termine delle lavorazioni il richiedente sarà tenuto a depositare copia degli elaborati afferenti alle lavorazioni eseguite e collaudate, riguardo alla conoscenza di elementi di dettaglio delle opere realizzate nel contesto idraulico generale e di presidio, nonché rispetto alla eventuale correlazione di interventi manutentivi di competenza della scrivente Agenzia da porsi in essere nel corso di esercizio della struttura in esame;

19. la documentazione amministrativa relativa alla presente autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio Pubblico dello Stato e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei

danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il proponente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente.

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge adesso in vigore e interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere idraulico non si intende esteso verso l'occupazione dei cespiti privati occorrenti

per la realizzazione a regola d'arte delle opere in argomento, significando che dovranno considerarsi a completo carico amministrativo ed economico di codesto Consorzio tutti i relativi adempimenti in ordine alle procedure ablativo e/o di occupazione temporanea dei cespiti di proprietà privata, lasciando libero ed indenne lo scrivente da qualsivoglia richiesta di indennizzo o lite di specie.

Il presente parere idraulico non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo quest'Agenzia totalmente estranea e sollevata riguardo a tale ambito amministrativo."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.